

## BOLLO VIRTUALE

**DOMANDA** Si chiede di sapere se è possibile assolvere l'imposta di bollo con modalità virtuale per le note di debito relative alle quote associative di una federazione inviate mediante posta elettronica.

**RISPOSTA** Ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 642 del 1972 e di successivi decreti attuativi (decreti 7 giugno 1973, 25 luglio 1975, 31 ottobre 1981, 10 febbraio 1988 e 24 maggio 2012), per determinati documenti e atti, comprese le fatture, l'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, mediante preventiva domanda di autorizzazione bollata presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di competenza, indicando il numero stimato degli atti e/o documenti emessi/ricevuti nel corso dell'anno, per i quali si chiede l'autorizzazione all'assolvimento in modo virtuale.

Il Decreto del Ministero delle Finanze del 7 giugno 1973 sembrerebbe includere anche le note di debito relative alle quote associative tra gli atti per cui è possibile richiedere l'assolvimento dell'imposta in modalità virtuale. Ai sensi dell'art. 1, del menzionato decreto, infatti, l'intendente di finanza, su richiesta degli interessati, può autorizzare a pagare in modo virtuale, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, l'imposta di bollo dovuta su "Art 19 - Ricevute, quietanze, note, conti, fatture, distinte e simili, anche se non sottoscritti, quando la somma supera le L. 10.000 ovvero sia indeterminata o a saldo per somma inferiore al debito originario senza l'indicazione di questo o delle precedenti quietanze".

## IMPOSTA DI PUBBLICITÀ

**DOMANDA** Si chiede di conoscere se le vetrofanie di un negozio di vendita di prodotti arredo bagno, rappresentanti nello specifico un bagno, sono oggetto di imposta di pubblicità.

**RISPOSTA** L'imposta comunale sulla pubblicità, di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, colpisce la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche in luoghi pubblici, aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile. Nel caso di specie, le gigantografie rappresentanti un bagno, sono da considerarsi mezzi pubblicitari, da tassare secondo le modalità stabilite dal decreto: un'interpretazione della normativa vigente sull'imposta di pubblicità e sul suo presupposto impositivo, porta a ritenere le immagini esposte assoggettabili, anche nel caso in cui non contengano espressamente il marchio di un prodotto o un produttore. A diversa conclusione si giunge nell'ipotesi in cui nelle vetrine vengano esposti sfondi o immagini diverse da quelle rimandanti a prodotti commercializzati dal negozio, anche se con colori presenti nel logo dell'azienda, purché prive di marchi, loghi o scritte finalizzate a pubblicizzare l'attività. In questo caso, infatti, non dovrebbe essere contestato alcun intento pubblicitario.

## CREDITO D'IMPOSTA PER ACQUISTO DI MISURATORI FISCALI

**DOMANDA** Si chiede di conoscere se, in tema di fatturazione elettronica, è possibile usufruire del credito di imposta, nella misura del 50 per cento, previsto per l'acquisto di misuratori fiscali, di cui allo schema di Decreto Legge, recante "disposizioni urgenti in materia fiscale", anche per gli acquisiti effettuati nel 2018, associando il beneficio fiscale alla tipologia del bene piuttosto che alla data di acquisto.

**RISPOSTA** Al riguardo, si precisa che, in base al testo di cui all'art. 15 del citato schema di Decreto, il contributo pari al 50% della spesa sostenuta è concesso *una tantum* mediante sconto praticato dal fornitore ed è a questi rimborsato sotto forma di credito d'imposta.

La norma, tuttavia, limita il beneficio ai soli acquisti o adattamenti effettuati negli anni 2019 e 2020, escludendo, pertanto, l'anno 2018 dall'agevolazione.

## CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

---

**DOMANDA** Si chiede di conoscere se le aziende aderenti al servizio di conservazione delle fatture offerto dall'Agenzia delle Entrate devono anche attivarsi per una loro conservazione.

**RISPOSTA** Secondo quanto indicato al punto 7 del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, i cedenti/prestatori e i cessionari/committenti, residenti o stabiliti in Italia, possono conservare elettronicamente le fatture elettroniche (nonché le note di variazione) trasmesse e ricevute attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Dal provvedimento, pertanto, si evince che detto servizio, già attivo dal 1° luglio 2018, rappresenti un criterio alternativo per la conservazione delle fatture elettroniche e, dunque, soddisfa l'obbligo di conservazione delle fatture elettroniche, senza la necessità, per il contribuente, di adoperarsi per un ulteriore processo di conservazione per conto proprio.

Si ricorda che il servizio reso dall'Agenzia delle entrate può essere adottato da imprese e professionisti per conservare solo fatture elettroniche in formato XML conformi alle specifiche tecniche dell'Agenzia delle Entrate.

## FATTURAZIONE ELETTRONICA

---

**DOMANDA** Si chiede di conoscere se, in tema di obblighi nell'ambito della fatturazione elettronica, i soggetti in regime agevolato possono continuare ad effettuare la conservazione delle fatture elettroniche passive in formato cartaceo.

**RISPOSTA** I contribuenti in regime dei minimi e quelli forfetari, a fronte dell'esonero dall'obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di beni e prestazioni di servizi, decorrente dal 1° gennaio 2019, dovranno continuare a conservare, in maniera tradizionale, le fatture di acquisto, le bollette doganali e i titoli di spesa ricevuti in formato cartaceo (analogico).

## BUONI BENZINA - EROGAZIONI LIBERALI

---

**DOMANDA** Si chiede di sapere se sia corretto escludere da tassazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 51 del TUIR, i buoni benzina, attribuiti a titolo di liberalità, sia se erogati alla generalità dei dipendenti, sia se erogati ad un solo dipendente.

**RISPOSTA** L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 59 del 2008, ha affermato che le erogazioni in natura (sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi) possono rientrare nella previsione di cui al comma 3 dell'art. 51 del TUIR (esclusione dal reddito se di importo non superiore, nel periodo d'imposta, a 258,23 euro) e che "l'esclusione dal reddito opera anche se la liberalità è erogata ad un solo dipendente non essendo più richiesto che l'erogazione liberale sia concessa in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti". Per quanto suesposto, si ritiene di poter affermare che i buoni benzina, erogati a titolo di liberalità, possono essere esclusi da tassazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 51, sia se erogati alla generalità dei dipendenti, sia se erogati ad un solo dipendente.